

Art. 5

Consiglio di amministrazione, composizione e attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è composto dal Presidente, da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213/2009, e da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento.

2. Le competenze del consiglio di amministrazione consistono nell'approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione dell'Istituto.

In particolare, il Consiglio:

a. delibera su proposta del Presidente e sentito il consiglio scientifico e il Direttore amministrativo in ordine al piano triennale delle attività, in ordine alla consistenza e alle variazioni dell'organico e al piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali, e in ordine al Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, come previsto all'art. 2;

b. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, predisposti dal Direttore amministrativo, nei termini e nei modi indicati nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto;

c. delibera, sentito il consiglio scientifico, in ordine alle convenzioni e ai contratti, alla partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'art. 1;

d. delibera, su proposta del consiglio scientifico, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca;

e. delibera il regolamento del personale, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e, sentito il consiglio scientifico, ogni altro regolamento dell'Istituto.

f. delibera, sentito il Direttore amministrativo, l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

g. conferisce gli incarichi al personale dirigente, su proposta del Presidente, e designa, su proposta del Presidente, il Direttore amministrativo;

h. delibera in ordine ai servizi di tesoreria o di cassa;

i. delibera in ordine alle liti attive o passive;

j. delibera, secondo quanto stabilito dal regolamento per il personale e dal presente statuto in ordine ai concorsi, alle assunzioni, alle promozioni, e ad ogni altro atto relativo al personale dell'Istituto;

k. gestisce le fondazioni e gli altri coacervi patrimoniali amministrati dall'Istituto;

l. formula indirizzi in ordine ai servizi amministrativi e alle spese dell'Istituto, eccettuate le spese impegnate per l'esercizio in corso per il piano di attività scientifica e didattica;

m. stabilisce gli importi massimi e le modalità di pagamento delle borse di studio e di ricerca, dei premi e di ogni altra sovvenzione;

n. sentito il consiglio scientifico, formula al Ministero vigilante proposte e osservazioni inerenti all'attività anche scientifico-didattica dell'Istituto;

o. delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli Uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, da sottoporre a valutazione e approvazione ministeriale;

p. delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, e ne nomina il responsabile;

q. delibera sulla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da sottoporre ad approvazione ministeriale;

r. delibera sulla costituzione o partecipazione a fondi d'investimento ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 213/09;

s. approva investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore al valore determinato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato annualmente dal Consiglio medesimo;

t. approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati;

u. approva gli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL;

v. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore e dai regolamenti dell'Istituto, e delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Istituto non demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti interni;

w. il CdA elegge al proprio interno un Vicepresidente che, in caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni. Il Vice Presidente è anche Vice Presidente dell'Ente, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le delibere del Consiglio non soggette ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutive.